



Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protest

Corte d'Appello di Bologna
Via Farini, 1 - 40124 BOLOGNA –tel. 0512751030
UFFICIO DIRIGENZA

Bologna, 10/10/2024

**Al Consiglio dell'Ordine
Avvocati di Bologna**

Oggetto: ART. 10 LEGGE N.53/1994 – MARCA DA BOLLO APPOSTA SUGLI ATTI DI PRECETTO NOTIFICATI IN PROPRIO

L'art 10 della legge n. 53/1994, sulle notificazioni in proprio di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali, stabilisce che **deve essere apposta marca da bollo al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura**, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro Giustizia. In particolare, gli atti relativi alle procedure dell'Ufficio Unep, che necessitano dell'apposizione di tale marca sono gli **atti di Precetto**, notificati in proprio dall'avvocato a mezzo Posta. Sono esenti da bollo viceversa gli atti di precetto notificati via PEC¹. La marca da bollo dovrà essere apposta a margine della relazione di notifica sull'originale, il cui importo varierà in rapporto al numero dei destinatari ovvero:

- 1) € 2,58 fino a due destinatari della notifica,
- 2) € 7,75 da tre a sei destinatari
- 3) € 12,39 se vi sono più di sei destinatari; ma solo al momento dell'esibizione dell'atto ovvero del deposito nella relativa procedura.

Il mancato o tardivo versamento dell'imposta di bollo comporta oltre al pagamento del tributo una sanzione amministrativa che può variare dal 100% al 500% dell'imposta non versata.

Inoltre l'art. 11 della legge n. 53/94 stabilisce che le notificazioni di cui alla presente legge **sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio**, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui anche all'art. 10 e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

Pertanto, l'eventuale rilevazione della mancata apposizione della suddetta marca dovrà essere necessariamente regolarizzata, onde evitare che l'Ufficio invii gli atti al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione.



Il Funzionario Unep Dirigente

Dott.ssa

Lucrezia Capra

Il Presidente Delegato

Dott. Carlo Coco

Carlo Coco

¹ Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non è dovuto (art 10 l.53/94)